



FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



**MISURE DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19,
AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA REGIONE SICILIANA N. 124 DEL 28/03/2020**

Al. A

**PROPOSTA DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZO E LA RENDICONTAZIONE DEI
BUONI SPESA PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA
NECESSITA' IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA "COVID-
19", AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA
REGIONE SICILIANA N. 124 DEL 28.03.2020 E DEL D.D.G. N. 304 DEL 4 APRILE 2020
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI**

tra Comune di BIANCAVILLA e l'impresa _____,
con sede legale in _____ – Iscrizione Registro Imprese,
P.IVA/C.F. _____ – REA di _____,
in _____ persona _____ legale _____ rappresentante/procuratore, _____
domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, in seguito anche "Esercente";

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale della Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 "*Emergenza da COVID-19 – Riprogrammazione risorse POC 2014-2020 e FSE 2014-2020, per accesso assistenza alimentare a favore delle famiglie disagiate della Regione*" nonché con il D.D.G. n. 304 del 4 Aprile 2020 del Dipartimento Regionale della Famiglia e Politiche Sociali, sono state previste in favore dei Comuni a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare finalizzate a fronteggiare le esigenze primarie legate all'approvvigionamento di generi alimentari e prodotti di prima necessità;

Atteso che il Comune di Biancavilla, con la presente Convenzione, intende promuovere e regolare un intervento di assistenza mediante l'erogazione di "*Buoni Spesa*" a favore di persone e nuclei familiari in condizione di contingente necessità economica a causa dell'impatto delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19;

Che il Comune di Biancavilla provvede alla disciplina delle modalità e dei criteri per l'erogazione dei Buoni Spesa di cui alla presente Convenzione;

Che il servizio oggetto della presente Convenzione non prevede alcun corrispettivo per l'organizzazione e la gestione del servizio;

tutto ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

la presente Convenzione ha per oggetto l'accettazione e la gestione dei Buoni Spesa emessi dal Comune

di Biancavilla su apposito supporto cartaceo, utilizzabili dai Beneficiari individuati dallo stesso Comune.

Art. 2

- a) i Buoni Spesa, quale documento di legittimazione cartaceo dell'importo di € 10,00 e € 20,00, hanno caratteristiche grafiche oggetto di apposita pubblicazione e numerazione progressiva;

- b) il Buono Spesa da diritto, in capo al possessore, di acquistare merce per un importo non inferiore al valore del buono con esclusione, quindi, di ogni eventuale ulteriore onere applicabile dall' esercente;
- c) possono essere utilizzati per l'acquisto di generi alimentari e/o beni di prima necessità quali: prodotti essenziali per l'igiene personale e per la pulizia dell'alloggio, prodotti per la prima infanzia, latte, omogeneizzati, pannolini, bombole del gas, pasti pronti da asporto etc...;
- d) è vietata l'accettazione quale corrispettivo per l'acquisto di altri prodotti non destinati agli usi sopraindicati (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: bevande alcoliche, cosmetici, abbigliamento, elettrodomestici, telefoni cellulari, ricariche telefoniche, oggettistica e articoli da regalo, ecc.);
- e) possono essere accettati entro la data di scadenza indicata nel buono stesso.
- f) sono cumulabili, non rimborsabili né convertibili in denaro, nemmeno a titolo di "resto".
- g) non sono cedibili a terzi né commercializzabili.

Art. 3

- a) l'Esercente, con la sottoscrizione della presente Convenzione accetta e si obbliga:
 - alla presentazione del Buono Spesa da parte del portatore, ad annullare il Buono Spesa mediante timbratura e firma dell'addetto;
 - ad ammettere all'acquisto tramite buono spesa unicamente beni di prima necessità e per l'igiene personale, prodotti farmaceutici, bombole del gas, pasti pronti da asporto etc.;
 - accettare che i dati identificativi dell'impresa vengano pubblicati e comunicati ai fini della presente Convenzione dal Comune di Biancavilla con le modalità ritenute opportune;
- b) l'esercente, inoltre, si impegna ad applicare in modo contestuale, in favore del cliente beneficiario, sconti o promozioni di cui il Comune di Biancavilla darà pubblica evidenza nelle forme più opportune;
- c) il Comune di Biancavilla si riserva l'effettuazione di verifiche in relazione all'andamento del servizio;
- d) l'adesione alla presente Convenzione, che comporta l'accettazione di tutte le condizioni ivi contenute, viene espressa mediante trasmissione della stessa, debitamente sottoscritta ed accompagnata da fotocopia del documento di identità del legale rappresentante/procuratore, a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo@comune.biancavilla.ct.it

Art. 4

In relazione alla gestione e rendicontazione, l'esercente a fronte dell'utilizzo del buono emette regolare scontrino fiscale/fattura con le aliquote iva previste. Rendiconta, nelle modalità espresse nell'Avviso pubblico, i buoni ricevuti, indicando il valore da corrispondere. La richiesta del rimborso al Comune è fuori campo Iva ex art. 2, comma 3, lett. a), Dpr. n. 633/72. Unitamente alla rendicontazione dovranno

essere consegnati i buoni ricevuti debitamente annullati e copia degli scontrini o delle fatture rilasciate all'utilizzatore del buono.

Art. 5

- a) a seguito della consegna della documentazione di cui al precedente art. 4, il Comune provvederà a liquidare le somme richieste, previa istruttoria volta a verificare la conformità della documentazione trasmessa.
- b) il procedimento di liquidazione si concluderà entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'esercente.
- c) in caso di richieste integrazioni/chiarimenti in corso di istruttoria, il termine di cui sopra costituirà interruzione fino a completamento della medesima.
- d) il Comune provvederà alla liquidazione mediante accredito sul conto corrente indicato dall'Esercente in calce alla convenzione sottoscritta e trasmessa all'Amministrazione.

Art. 6

La durata della presente Convenzione è fissata al **31/08/2020** e potrà essere prorogata, alle medesime condizioni economiche e normative, in relazione all'efficacia dei provvedimenti governativi e alla disponibilità del fondo a ciò dedicato. La Convenzione potrà essere risolta in qualsiasi momento per:

- inosservanza e violazione degli obblighi derivanti dalla stessa;
- cessazione o sottoposizione a procedura concorsuale dell'attività dell'esercente. In caso di recesso anticipato, tale volontà dovrà essere comunicata con un termine non inferiore a 10 giorni lavorativi.

Art. 7

L'Esercente è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al servizio oggetto della presente Convenzione.

Art. 8

Tutti i dati di cui verrà in possesso l'Amministrazione Comunale saranno trattati nel rispetto del Codice della Privacy di cui al D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679

Art. 9

Il Comune di Biancavilla non è responsabile per fatti e/o comportamenti posti in essere dall'Esercente o da personale dipendente o collaboratore dello stesso. Il Comune s'impegna ad informare i Beneficiari con ogni opportuno mezzo circa il corretto utilizzo del servizio.

Art. 10

Qualsiasi controversia dovesse insorgere circa l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della Convenzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Catania

Dati bancari /Conto Corrente sul quale il Comune provvederà alla liquidazione mediante accredito con le modalità di cui alla presente Convenzione

IBAN n. _

Intestato a: _____

Biancavilla _____

Per l'Esercente

Per il Comune
